

L. 20 novembre 1942, n. 1670 [\(1\)](#).

Norme speciali per l'ammissione ai concorsi a posti di ostetrica condotta.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1943, n. 21.

1. Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi ai posti di ostetrica-condotta, previsto dalle vigenti disposizioni legislative, è elevato ad anni 50 per le ostetriche-maestre delle cliniche ostetrico-ginecologiche e delle scuole di ostetricia, e per le ostetriche capo delle maternità ospedaliere. È elevato ad anni 40 per le ostetriche assistenti delle stesse cliniche e per le ostetriche delle maternità ospedaliere.

Tutte le ostetriche provenienti dagli Istituti indicati nel precedente comma per aspirare a detti concorsi debbono avere compiuto cinque anni di effettivo servizio.

2. Al primo concorso a posti di ostetrica condotta che sarà indetto in ciascuna provincia dopo l'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che hanno conseguito il diploma di ostetricia negli anni scolastici 1933-1934, 1934-1935 e 1935-1936.
